



REGIONALE PUGLIA

BARI 30 SETTEMBRE 2017

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

DECRETO LEGISLATIVO

3 LUGLIO 2017 N. 117

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

DECRETO LEGISLATIVO

3 LUGLIO 2017 N. 117

(Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 6 giugno 2016 n. 106)

GU n. 179 del 2-8-2017 – Suppl. ordinario n. 43

Vigente al 3-8-2017

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 Finalità ed oggetto

1. il presente codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore.

Art. 2 Principi generali

1. Riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore **(ETS)**, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono;
2. Promuoverne lo sviluppo;
3. Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in collaborazione con lo Stato e gli enti locali.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 3 Norme applicabili

1. Il Codice si applica anche alle categorie di ETS che hanno una disciplina particolare.
1. Se non derogate dal presente Codice, agli **ETS si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.**
2. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII (**«Centri Servizio Volontariato»**), le disposizioni del presente Codice **non si applicano alle Fondazioni bancarie.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

TITOLO II

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 4 Enti del Terzo settore

Sono ETS:

- . le organizzazioni di volontariato;
- . le associazioni di promozione sociale;
- . gli enti filantropici;
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- . le reti associative;
- . le società di mutuo soccorso;
- . le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- . le fondazioni

e enti privati diversi dalle società che senza scopo di lucro perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 4 Enti del Terzo settore

Non sono ETS:

- le amministrazioni pubbliche (D.lgs. 165/2001);
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le associazioni di datori di lavoro;
- i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
- nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 4 Enti del Terzo settore

Enti religiosi

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto **si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5**, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Per tali attività deve essere costituito un **patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13**.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 5 Attività di interesse generale

Gli ETS, **diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali**, effettuano (senza scopo di lucro) le **seguenti attività di interesse generale**:

- a) Interventi e servizi sociali alle famiglie (L. 328/2000) e assistenza e cura dei disabili (L. 104/1992 e L. 112/2016);
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie (DPCM 14/02/2001);
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale (L. 53/2003);
- e) Salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (esclusa la raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi);

Art. 5 Attività di interesse generale

- f) Tutela del patrimonio culturale e del paesaggio (DLGS 42/2004);
- g) Formazione universitaria e post-universitaria;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario (L. 223/1990);
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica per la prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa;

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 5 Attività di interesse generale

- m) Servizi strumentali ad ETS resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da ETS;
- n) Cooperazione allo sviluppo (L. 125/2014);
- o) **Attività commerciali, produttive,** di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, **svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale** (nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali sul lavoro);

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 5 Attività di interesse generale

- p) Servizi per l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone nelle imprese sociali;
- q) Alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri;
- s) Agricoltura sociale (L. 141/2015);
- t) Organizzazione/gestione di attività sportive dilettantistiche;**
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (L. 166/2016) e/o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 5 Attività di interesse generale

- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) **Promozione e tutela** dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei **diritti dei consumatori e degli utenti** delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, **promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi (L. 53/2000) e i gruppi di acquisto solidale (GAS - L. 244/2007 art. 1 c. 266);**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 5 Attività di interesse generale

- y) **Protezione civile** ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'elenco delle attività di interesse generale può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 6 Attività diverse

Gli ETS possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che:

- i. l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;**
- ii. siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale:**

I criteri ed i limiti per l'esercizio di queste attività saranno stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro.

NB: attenzione all'art. 79 per le modalità di effettuazione dell'attività istituzionale.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 7 Raccolta fondi

Definizione di raccolta fondi:

- Il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ETS al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi **di natura non corrispettiva**;
- Gli ETS possono realizzare attività di raccolta **fondi in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**;

NB: vedasi l'art. 79

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 8 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- Il patrimonio degli ETS ...(omissis)... è **utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;**
- **E' vietata la distribuzione, anche indiretta,** di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali;
- Divieto anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 8 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali di lavoro salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 8 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte (inclusi parenti e affini entro il 2° grado e alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (limite soggetto ad aggiornamento con DM).

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 9 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa disposizione di legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- Modalità attuative secondo il D.Lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 10 Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono **costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare** (artt. 2447-bis e seguenti del codice civile).

La norma si applica anche alle imprese sociali con personalità giuridica ed iscritte al Registro imprese (che possono remunerare il capitale privato ed i propri organi, a certe condizioni).

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 11 Iscrizione

- **Gli ETS si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore** ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;
- Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale **sono soggetti anche all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese;**
- Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (quindi solo registro imprese).

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 12 Denominazione sociale

- La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS, da riportare anche negli atti e corrispondenza.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti *enti religiosi*.
- L'acronimo ETS o parole/locuzioni equivalenti o ingannevoli non possono essere usate da altri soggetti.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 13 Scritture contabili e bilancio

Gli ETS devono **redigere il bilancio annuale d'esercizio** formato da:

- **Stato patrimoniale;**
- **Rendiconto finanziario** (proventi ed oneri);
- **Relazione di missione** (illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie).
- **NB:** Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono **inferiori a 220.000,00 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.**

NB: vedasi anche art. 87

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 13 Scritture contabili e bilancio

- Il bilancio d'esercizio deve essere redatto in conformità alla **modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.**
- Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile e depositare il bilancio al registro delle imprese.
- **Gli ETS non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 14 Bilancio sociale

Bilancio sociale: previsto se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono **superiori ad 1 milione di euro**:

- Il bilancio sociale si deposita al registro nazionale del terzo settore e sul proprio sito internet;
- Il bilancio sociale va redatto secondo le linee guida adottate con DM del Ministro del lavoro;
- **Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui** devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, **gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 15 Libri sociali obbligatori

- Oltre al Registro dei volontari gli ETS devono tenere:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- Sono esclusi **gli enti religiosi**.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 16 Lavoro negli enti del Terzo settore

- I lavoratori degli ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la **differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto**, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
- Gli ETS danno conto del **rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella *Relazione di missione***.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

TITOLO III

DEL VOLONTARIATO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

Art. 17 Volontariato e attività di volontariato

1. Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate ... entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ETS.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 17 Volontariato e attività di volontariato

4. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 purché **non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili** e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. **Questa disposizione non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.**

Art. 17 Volontariato e attività di volontariato

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
8. Queste disposizioni non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo nonché agli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (L. 74/2001).

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 18 Assicurazione obbligatoria

1. Gli ETS che si avvalgono di volontari devono **assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.**
2. Previsto DM del Ministro sviluppo economico (entro 6 mesi) che individua i **meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 19 Promozione della cultura del volontariato

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, ... anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri ETS.
2. Il Ministro del lavoro definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.
3. Sono previsti crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto **attività di volontariato certificate nelle ODV o in altri ETS.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

TITOLO IV

DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 20 Ambito di applicazione

Comma 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

CAPO II

DELLA COSTITUZIONE

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 21 Atto costitutivo e statuto

L'atto costitutivo deve indicare:

1. La denominazione dell'ente;
2. L'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
3. L'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
4. La sede legale;
5. Il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
6. Le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
7. I diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 21 Atto costitutivo e statuto

8. I requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
9. La nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
10. Le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
11. La durata dell'ente, se prevista.

Lo statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. **In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art 22 Acquisto della personalità giuridica

1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al DPR 361/2000, **acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.**
2. Il notaio, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e del patrimonio, deposita al competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, la richiesta di iscrizione, entro 20 gg.
3. E' prevista una procedura di correzione degli atti e di diniego da parte dell'Ufficio del registro unico nazionale.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art 22 Acquisto della personalità giuridica

4. **Patrimonio minimo per ottenere la personalità giuridica**

una somma liquida e disponibile non inferiore a:

- **15.000 euro per le associazioni;**
- **30.000 euro per le fondazioni.**

5. Per **beni diversi dal denaro** è prevista una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5. Quando il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo (es. perdite) l'organo di amministrazione (o di controllo in caso di inerzia) deve senza indugio convocare l'assemblea per la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure lo scioglimento dell'ente.

Art 22 Acquisto della personalità giuridica

7. Sono previste modalità per le modifiche statutarie e le relative comunicazioni al registro unico nazionale del Terzo settore.
7. **Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

CAPO III

DELL'ORDINAMENTO E DELL'AMMINISTRAZIONE

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 23 Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni

1. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato se atto costitutivo o statuto non prevedono diversamente.
2. Previsto un termine di 60 gg per la comunicazione della nomina ai nuovi associati, salvo diversa previsione in atto costitutivo o statuto.
3. E' prevista una procedura di opposizione da parte del nuovo socio in caso di rigetto della sua domanda.
4. Queste norme valgono anche per le fondazioni del Terzo settore, se compatibili e se non derogate dallo statuto.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 24 Assemblea

1. Diritto di voto agli associati iscritti da almeno 3 mesi salvo diverse norme statutarie o dell'atto costitutivo.
2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto **possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.**
3. Si applicano le norme sul conflitto d'interesse (art. 2373 codice civile).
4. Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, salvo diversa pattuizione nell'atto costitutivo o nello statuto.
5. **Limiti alla rappresentanza in assemblea:**
 - **Sino a tre associati nelle associazioni con meno di 500 soci;**
 - **Sino a cinque soci con 500 o più soci.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 24 Assemblea

6. Si applicano le norme sul conflitto di interessi (art. 2372 codice civile).
7. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero il voto per corrispondenza o in via elettronica.
8. Per le associazioni con soci uguali o maggiori di 500: possibilità di prevedere in statuto/atto costitutivo la costituzione e lo **svolgimento di assemblee separate**, anche per specifiche materie o in presenza di particolari categorie di associati e/o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2540 del codice civile (assemblee separate).

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 24 Assemblea

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

NB: Per le fondazioni i limiti di rappresentanza in assemblea sono derogabili dallo statuto. Per le associazioni no.

Art. 2373 CC: Conflitto di interessi

- [1] a deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto (1) con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.
- [2] Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Art. 2372 CC: Rappresentanza nell'assemblea

- [4] Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
- [5] La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, **né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 2540 CC: Assemblee separate

- [3] L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
- [4] I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
- [5] Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.
- [6] Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 25 Competenze inderogabili dell'assemblea

COMPETENZE ASSEMBLEARI

L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 25 Competenze inderogabili dell'assemblea

- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 25 Competenze inderogabili dell'assemblea

DEROGHE ALLE COMPETENZE ASSEMBLEARI

- 1. Le associazioni con più di 500 soci** possono derogare alle competenze dell'assemblea negli atti costitutivi/statuti nel rispetto dei principi di: **democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.**
- 2. Le fondazioni del terzo settore possono attribuire all'assemblea** la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 26 organo di amministrazione

1. Negli ETS riconosciuti o non riconosciuti deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2 (deroghe alle competenze assembleari) la nomina degli amministratori spetta all'assemblea (salvo i primi che sono nominati nell'atto costitutivo).
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.
3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche in riferimento ai codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.
4. Si applica l'art.2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e decadenza).

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 26 organo di amministrazione

5. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche in base ai requisiti previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.
6. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
7. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad **enti religiosi**, o a lavoratori o utenti dell'ente.
8. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 26 organo di amministrazione

9. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. **Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.**
11. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Si applica l'art. 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e decadenza).

Art. 27 Conflitto di interessi

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile (**conflitto di interessi**).

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 2382 CC - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Comma 1 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 2475 - ter CC: Conflitto di interessi

Comma 1 I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Comma 2 Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'art. 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 28 Responsabilità

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 2392 CC: Responsabilità verso la società

Comma 1 Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

Comma 2 In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Comma 3 La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Art. 2393 CC: Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

[1] L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.

- **[2]** Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo (2) del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto .

- **[3]** La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.

- **[4]** I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.

- **[5]** In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

- **[6]** I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.

- **[7]** Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 2393 bis CC: Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

- [1] L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
- [2] Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo (2) del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.
- [3] La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.
- [4] I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.
- [5] In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.
- [6] I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.
- [7] Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 2394 CC: Responsabilità verso i creditori sociali

- [1] Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
- [2] L'azione (2) può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
- [3] La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 29 Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

1. 1/10 degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 del codice civile (**denunzia al tribunale**).
2. Ogni associato o 1/10 nelle associazioni con oltre 500 soci possono denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo. Se la denuncia è fatta da almeno 1/20 dei soci l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del CC (**il collegio indaga senza ritardo e convoca l'assemblea per presentare conclusioni e/o proposte**).
3. Il presente articolo non si applica agli *enti religiosi*.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 30 Organo di controllo

Comma 1. **Nelle fondazioni del Terzo settore** deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

Comma 2. **Nelle associazioni**, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, **la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:**

- a) **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;**
- b) **ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;**
- c) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 30 Organo di controllo

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
4. **La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.**
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile (*cause di ineleggibilità*).
6. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. **Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 2399 CC: Cause d'ineleggibilità e di decadenza

- [1] Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. (2)

- [2] La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.(5)

- [3] Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 30 Organo di controllo

7. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, **anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.**
8. **Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 30 Organo di controllo

9. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
10. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
11. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della società.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 31 Revisione legale dei conti

Gli ETS (associazioni e fondazioni) riconosciuti o non riconosciuti, **devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale** iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 31 Revisione legale dei conti

- L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
- La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

TITOLO V

DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

CAPO I

DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 32 Organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato (ODV) sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, con le seguenti caratteristiche:
 - a) un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato;
 - b) svolgimento **prevalentemente** in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5;
 - c) Si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 32 Organizzazioni di volontariato

3. Gli atti costitutivi delle ODV possono prevedere l'ammissione come associati di altri ETS a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
4. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV.
5. Alle ODV che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) (**protezione civile**), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e dell'art. 1 della L. 30/2017.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 33 Risorse

1. Restrizioni per le prestazioni di lavoro dipendente, autonomo e occasionale:

- Le ODV possono avvalersene esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività svolta.
- In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 33 Risorse

2. Le ODV possono effettuare le seguenti attività:

- a) attività di interesse generale (art. 5), per le quali le ODV possono ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;**
- b) Trarre risorse dalle seguenti fonti diverse:**
 - i. quote associative**
 - ii. contributi pubblici e privati**
 - iii. donazioni e lasciti testamentari**
 - iv. rendite patrimoniali**
 - v. attività di raccolta fondi**
 - vi. attività di cui all'articolo 6.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 34 Ordinamento ed amministrazione

1. Tutti gli amministratori delle ODV sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applicano le **cause di ineleggibilità e di decadenza** ex art. 2382 del codice civile.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'organo di controllo con i requisiti dell'art. 2397, secondo comma (***revisori legali iscritti nell'apposito registro***), **non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.**

Art 2397 CC Composizione del Collegio

Comma 1 .. Omissis...

Comma 2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti *tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro*. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali....

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

CAPO III

DI ALTRE SPECIFICHE MISURE

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 67 Accesso al credito agevolato

1. Le **provvidenze creditizie e fideiussorie** previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, **alle ODV e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 68 Privilegi

Comma 1. I crediti delle ODV e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, **hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore** ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.

Comma 2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile **(retribuzioni dipendenti, autonomi e provvigioni)**.

.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 2777 Codice Civile – Dell'ordine dei privilegi

(1) I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratorio o ipotecario .

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751bis nell'ordine seguente:

- a) i crediti di cui all'articolo 2751bis, numero 1;
- b) i crediti di cui all'articolo 2751bis, numeri 2 e 3;
- c) i crediti di cui all'articolo 2751bis, numeri 4 e 5 (***retribuzioni dipendenti, autonomi e provvigioni***).

... (omissis)...

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 69 Accesso al Fondo sociale europeo

Comma 1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli ETS ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 70 Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche

1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.
2. **Gli ETS, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande,** previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Articolo 71 D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

... omissis.....

Comma 6:

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 71 Locali utilizzati

1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. **Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.**

Art. 71 Locali utilizzati

3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) **con pagamento di un canone agevolato**, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 71 Locali utilizzati

4. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso.
5. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

Art. 71 Locali utilizzati

6. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, **gli ETS sono ammessi ad usufruire**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, **di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

CAPO IV

DELLE RISORSE FINANZIARIE

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 72 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a sostenere, **anche attraverso le reti associative**, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui (art. 5) per iniziative e progetti promossi da **ODV, APS e Fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore**.
2. Le medesime iniziative e progetti possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 con le pubbliche amministrazioni.
3. **Obiettivi, aree di intervento e attività da finanziare sono stabiliti annualmente dal Ministro del lavoro** nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 72 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo con procedure ex L. 241/1990.
5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della L. 106/2016 è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 73 Altre risorse finanziarie specificatamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore

1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»:

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 73 Altre risorse finanziarie specificatamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore

- a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;
- b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;
- c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;
- d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro;

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 73 Altre risorse finanziarie specificatamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore

2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità:
 - a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato;
 - b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale;
 - c) **contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 73 Altre risorse finanziarie specificatamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore

3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 241/1990, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono **essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 74 Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle ODV per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 75 Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle APS, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, **all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale.**
2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 476/1987 (enti e associazioni di promozione sociale), nella misura indicata all'articolo 1 comma 2, della L. 438/1998 **(ad oggi 50% *ndt*) con obbligo di rendicontazione al Ministero del lavoro entro 1 anno dalla ricezione del contributo.**

Legge 438/1998

Art. 1 (Contributo alle associazioni di promozione sociale)

Comma 1 ... (omissis) ...

2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge 476/1987, il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura **del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987**, tra cui è ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Comma 3 ... (omissis) ...

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 76 Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle ODV attraverso l'erogazione di contributi per **l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali**, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, e solo per le fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.
2. Norme particolari per ambulanze e mezzi mobili registrati destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari.
3. **ODV aderenti alle reti associative: la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui sopra deve avvenire per il tramite delle reti medesime.**
4. Previsto DM Ministero del lavoro per le modalità attuative di questo articolo.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

TITOLO IX

TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 77 Titoli di solidarietà

1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all'articolo 5, svolte dagli ETS non commerciali iscritti al Registro di del Terzo settore, **gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia**, in osservanza al TUB (D. Lgs. 385/1993), **possono emettere specifici «titoli di solidarietà», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.**
2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, non negoziati nel mercato monetario.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 77 Titoli di solidarietà

3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. **Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi,** possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 77 Titoli di solidarietà

5. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli. Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 77 Titoli di solidarietà

6. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il sostegno di attività di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al comma 10.
7. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 77 Titoli di solidarietà

8. I titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della L. 724/1994.
9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 917/1986 e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 77 Titoli di solidarietà

- 10. Agli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore, non cumulabile con altre agevolazioni, ed è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. 244/2007 e dell'art. 34 della L. 388/2000.**
11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 77 Titoli di solidarietà

- 12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario** di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 346/1990.
- 13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli**, di cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I), al DPR 642/1972.
14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo specificando l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative oggetto di finanziamento.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 77 Titoli di solidarietà

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 78 Regime fiscale del Social Lending

1. I gestori dei portali on line che svolgono attività di social lending, finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5, operano, sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, secondo le previsioni dell'articolo 26, comma 4 del DPR 600/1973, con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 («**ad oggi 26%**» *ndt*).
2. **Gli importi percepiti**, al di fuori del reddito d'impresa, **costituiscono redditi di capitale** ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR (DPR 917/1986).
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 400/1988, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi

1. Agli ETS, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme **del titolo II del TUIR DPR 917/1986 (Imposte sul reddito delle società)**.
2. **Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, 'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi

3. Sono altresì considerate non commerciali:

- a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) ***(ricerca scientifica)***, se svolte direttamente dagli ETS la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e senza accesso preferenziale da parte di privati;
- b) le attività di ricerca scientifica affidate dagli ETS alle università e/o altri organismi di ricerca che la svolgono secondo modalità definite dal DPR 135/2003 ***(definizione degli ambiti e delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica)***.

Art. 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi

4. **Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli ETS:**

- a) i fondi pervenuti a seguito di **raccolte pubbliche effettuate occasionalmente** anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche **per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo (attività di interesse generale e ricerca scientifica).**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi

5. DEFINIZIONE DI ETS NON COMMERCIALE

Si considerano non commerciali gli ETS (*diversi dalle imprese sociali*) che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 **in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.**

Indipendentemente dalle previsioni statutarie **gli ETS assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri dell'art. 6 del presente decreto, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali,** intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi

6. Si considera non commerciale:

- l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
- **Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.**

NB: Si considerano attività di natura commerciale:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi **verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.**
- **Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 80 Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

1. Gli ETS non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, **possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa** applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli artt. 5 e 6, **quando svolte con modalità commerciali**, i seguenti coefficienti di redditività:

a) attività di prestazioni di servizi:

- 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7%;
- 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10%;
- 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17%;

b) altre attività:

- 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5%;
- 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7%;
- 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14%.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 80 Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

e aggiungendo l'ammontare dei seguenti componenti positivi di reddito previsti dal DPR 917/1986 (TUIR):

- Plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR);
 - Sopravvenienze attive (art. 88 TUIR);
 - Dividendi e interessi (art. 89 TUIR);
 - Proventi immobiliari (art. 90 TUIR).
2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

NB: vedasi anche le disposizioni dell'art. 86 e seguenti

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 80 Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

3. L'opzione per il regime forfetario è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e **comunque per un triennio**. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del DPR 633/1972 (inizio, variazione e cessazione attività).

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 80 Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

5. **I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti** all'adozione del regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
6. **Le perdite fiscali generate nei periodi d'imposta anteriori** possono essere computate in diminuzione del reddito determinato in forma forfetaria secondo le regole ordinarie del TUIR.
7. La determinazione forfetaria del reddito è **esclusa da Studi di settore, parametri e indici sistematici di affidabilità.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 81 Social bonus

- 1. Social bonus:** è istituito un **credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore**, che hanno presentato al Ministero del lavoro un progetto per sostenere il recupero degli **immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata** assegnati ai suddetti ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le altre agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali.
- 2. Limiti all'utilizzo del social bonus:** il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Art. 81 Social bonus

3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997 e **non rileva ai fini dell'IRAP.**
4. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (limite di 250.000 € per l'utilizzo dei crediti d'imposta in quadro RU), e di cui all'articolo 34 della L.388/2000 (disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

Art. 81 Social bonus

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (social bonus) devono:
- Comunicare trimestralmente al Ministero del lavoro l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento;
 - Provvedere a dare pubblica comunicazione tramite sito web degli ammontari ricevuti, della loro destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse;
 - Dedicare una pagina specifica a queste informazioni nel proprio sito web; aprire un apposito portale gestito dal Ministero del lavoro indicando specifiche informazioni (chi gestisce gli immobili, il loro utilizzo, l'attività che viene esercitata, ecc.).

Art. 81 Social bonus

6. E' prevista la salvaguardia personale dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).
7. E' previsto un DM da parte del Ministro del lavoro di concerto con MEF e Ministro beni culturali per identificare le modalità di attuazione del social bonus e le le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 82 Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

1. **Per gli ETS comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società:**
2. I trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli ETS e cooperative sociali utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale **non sono soggetti:**
 - **all'imposta sulle successioni e donazioni;**
 - **alle imposte ipotecaria e catastale**
3. Agli **atti costitutivi e alle modifiche statutarie**, comprese le operazioni di **fusione, scissione o trasformazione** tra ETS le **imposte di registro, ipotecaria e catastale** si applicano in misura fissa. Le **modifiche statutarie** sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di **adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.**

Art. 82 Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà o traslativi/costitutivi di diritti reali di godimento di beni immobili a favore di tutti gli ETS e cooperative sociali, incluse le imprese sociali, a condizione che:
 - i beni siano **direttamente utilizzati, entro cinque anni** dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.
 - In caso di **dichiarazione mendace** o di diversa utilizzazione del bene è dovuta l'imposta nella misura ordinaria ed una **sanzione amministrativa pari al 30%**, oltre agli interessi di mora.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 82 Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

5. Tutto gli atti posti in essere da ETS e cooperative sociali (atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni ecc., anche informatici) sono **esenti dall'imposta di bollo**.
6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS non commerciali (art. 79, comma 5) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché i **beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico sono esenti da imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili** a condizione che i beni siano esclusivamente utilizzati per l'attività istituzionale.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 82 Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

7. Nei limiti di quanto sopra per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli ETS non commerciali la **riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti**.
8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli ETS non commerciali la **riduzione o l'esenzione dall'IRAP**.

NB: in attesa degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Art. 82 Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

9. **L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al DPR 640/1972.** L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario (art. 17 DPR 640/1972).
10. **Prevista esenzione** Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

TARIFFA ALLEGATA AL DPR 640/1973

Tabella
Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti⁴⁴

Punto Tariffa	Genere di attività	Aliquota
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16 per cento
2	Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart.	8 per cento
3	Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.	60 per cento
4	Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.	10 per cento

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

1. In caso di **erogazioni in denaro o in natura fatte ad un ETS non commerciale (art. 79 c. 5)** spettano le seguenti detrazioni:
 - **detrazione IRPEF del 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali.**
 - **elevata al 35% se erogazione fatta a ODV.**

Limite: importo massimo della detrazione è pari a 30.000 Euro.

Condizione (per le erogazioni in denaro): che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 241/1997 (*carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari*).

Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS non commerciali (art. 79, comma 5) **da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.**
 - Se la deduzione è maggiore del reddito, l'eccedenza si computa in aumento delle deduzioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.
 - Previsto un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il MEF per individuare le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e modalità di valorizzazione di queste liberalità .

Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

3. Le detrazioni e le deduzioni si applicano a condizione che **l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 45.**
 - La perdita della natura non commerciale va comunicata al Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificata.
 - In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, **il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

4. La deducibilità o detraibilità delle erogazioni ai sensi del presente articolo **non sono cumulabili con altre agevolazioni.**

5. **Società di mutuo soccorso:**

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della L. 3818/1886 (*erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, presenza di inabilità temporanea o permanente; sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico*).

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

Comma 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 (***cooperative sociali***) a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1 (***attività statutarie***) .

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

CAPO II

DISPOSIZIONI SULLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E SULLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 84 Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato

1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2 e 3 (**attività di interesse generale e di ricerca scientifica**) le seguenti attività effettuate dalle ODV e **svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:**
 - a) **attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'ODV senza alcun intermediario;**
 - b) **cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'ODV senza alcun intermediario;**
 - c) **attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 84 Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato

- 2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle ODV esenti dall'imposta sul reddito delle società.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

1. **Le ODV e le APS** possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo **se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito** ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro.
- **NB:** Il Consiglio dell'UE potrà stabilire entro il termine del 31/12/2019 una diversa soglia rispetto ai 130.000 Euro. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

2. Le ODV e le APS possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o quella di inizio di attività (art. 35 del DPR 633/1972) di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 (ricavi inferiori a 130.000 Euro).
3. Le ODV che applicano il regime forfetario **determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1%.**
Le APS che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di **redditività pari al 3%.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'art. 80 (**perdite fiscali e rettificati riportati da anni precedenti**) e considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3 (**forfetario**).
5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del DPR 600/1973 i documenti ricevuti ed emessi, le ODV e le APS che applicano il regime forfetario sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili**. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al DPR 322/1998.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

6. Esonero dagli obblighi di sostituto d'imposta (quindi dall'operare le ritenute alla fonte) se si applica il regime forfetario, con **obbligo di indicare i percettori cui non è stata operata la ritenuta nella dichiarazione dei redditi.**

7. Ai fini IVA:

- a) Non si esercita la rivalsa dell'IVA ex art. 18 DPR 633/1972 per le operazioni nazionali;
- b) Si applica alle cessioni intracomunitarie l'art. 41, comma 2-bis, del DL 331/1993 (conv. con L. 427/1993);
- c) Si applica agli acquisti intracomunitari l'art. 38, comma 5, lettera c), del DL 331/1993;

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

- d) Si applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del DPR 633/1972;
 - e) Si applicano le norme IVA in materia di esportazioni, esportazioni e op.ni assimilate previste dal DPR 633/1972 senza acquistare in esenzione IVA (art. 8 c. 1, lett. c) DPR 633/1972 e senza detrarre l'IVA sulle importazioni.
8. Esonero dal versamento dell'IVA e dagli altri obblighi IVA ad eccezione di:
- numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
 - di certificazione dei corrispettivi.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

9. Per le operazioni per le quali ODV e APS in regime forfetario risultano debitori dell'imposta, **emettono la fattura con l'IVA dovuta versandola nei termini usuali;**
10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'IVA al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis del DPR 633/1972. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie e' operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

11. Previste regole per la liquidazione dell'IVA non divenuta ancora esigibile quando si passa al regime forfetario.

Prevista la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del DL 83/2012 i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

12. L'eccedenza detraibile IVA relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso o essere utilizzata in compensazione.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

13. Può essere esercitata l'opzione per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari **ovvero in quelli di cui all'articolo 80 (*regime forfetario per le ODV non commerciali*)**. L'opzione è valida per almeno un triennio.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 (***ricavi non superiori a 130.000 Euro***).

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

15. Nel caso di passaggio dal regime forfetario al regime ordinario ovvero a quello forfetario di cui all'art. 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base al regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.

Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

16. Le ODV e le ASP che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore, dai parametri e degli indici sistematici di affidabilità.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

CAPO III

DELLE SCRITTURE CONTABILI

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore

1. Gli ETS non commerciali (art. articolo 79, comma 5) che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, **a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:**
 - a) **in relazione all'attività complessivamente svolta:**
 - redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione;
 - rappresentare adeguatamente in **apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale**, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente (cd. **»bilancio»**);
 - Distinguere nel documento di bilancio le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5;
 - conservare le scritture contabili e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del DPR 600/1973 **(sino a che non sono definitivi gli accertamenti tributari e comunque per 10 anni)**.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Articolo 22 DPR 600/1973

Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono **essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dall'art. 2457 del detto codice**. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività.

Articolo 2220 del codice civile

[1] Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione [[2214](#)].

- [2] Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
- [3] Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti .

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore

b) Per le attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6,

- tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del DPR 600/1972 (**«contabilità semplificata delle imprese minori»**), anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), **si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore

3. Gli ETS non commerciali (art. 79 comma 5) che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno **proventi di ammontare superiore a 50.000 euro possono tenere per l'anno successivo**, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), **il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all'articolo 13, comma 2.**
4. Gli ETS non commerciali (art. 79, comma 5) **hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata per l'attività commerciale esercitata.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore

5. Gli ETS non commerciali (art. 79, comma 5) **limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore

- 6. Raccolte pubbliche di fondi:** gli ETS non commerciali (art. 79, comma 5) che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 (bilancio ordinario o semplificato), **entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;**
- Uno specifico rendiconto dal quale devono risultare, **anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (vedaso art. 79, comma 4, lettera a)).**
 - L'obbligo è esteso anche alla contabilità forfetaria ex art. 86.
 - Si applicano le disposizioni dell'art. 48 comma 3 (Registro nazionale del terzo settore).

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore

7. Passaggio da ETS non commerciale a ETS commerciale: è previsto un apposito inventario da redigersi entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti. L'inventario:

- Riguarda tutti i beni dell'ETS;
- Si conserva come le altre scritture contabili;

Rimane l'obbligo delle scritture contabili ex artt. 14, 15, 16 del DPR 600/1973 con termine di tre mesi per adeguare il sistema contabile.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

CAPO IV

DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

Art. 88 «De minimis»

Comma 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 7 e 8 e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 89 Coordinamento normativo

Comma 1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Comma 2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attività di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 89 Coordinamento normativo

Comma 3. L'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, nonché a quelli di cui all'articolo 4, comma 3, che non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 89 Coordinamento normativo

Comma 4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali».

Comma 5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo».

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 89 Coordinamento normativo

Comma 6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti:

«al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

Comma 7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «di enti del Terzo settore di natura non commerciale»;
- b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola «ONLUS» e' sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale»

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 89 Coordinamento normativo

Comma 8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)».

Comma 9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore».

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 89 Coordinamento normativo

Comma 10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole «le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

Comma 11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, nonché alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 89 Coordinamento normativo

Comma 12. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.

Comma 13. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 89 Coordinamento normativo

Comma 14. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3 del medesimo articolo 153.

Comma 15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 89 Coordinamento normativo

Comma 16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Comma 17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 89 Coordinamento normativo

Comma 18. Le attività indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

Comma 19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
- b) all'articolo 16, comma 5, lettera a), numero 2, le parole «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

Art. 89 Coordinamento normativo

Comma 20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

Comma 21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 89 Coordinamento normativo

Comma 22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

Comma 23. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
- b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

TITOLO XI

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 90 Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore

1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 91 Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi

1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 91 Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi

2. In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima e' raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 91 Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi

4. . **Le sanzioni** di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell'articolo 48 sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 45.
5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 92 Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli ETS e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
 - a) vigila sul sistema di registrazione degli ETS nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale;
 - b) promuove l'autocontrollo degli ETS autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61;

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 92 Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo

- c) c) predisporre e trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli ETS anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b).
2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 93 Controllo

1. I controlli sugli ETS sono finalizzati ad accertare:
 - a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
 - b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
 - c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
 - d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
 - e) **il corretto impiego delle risorse pubbliche**, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.
2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 93 Controllo

3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo può, ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 93 Controllo

4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.
5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 93 Controllo

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo.

L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 93 Controllo

7. L'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 94 Disposizioni in materia di controlli fiscali

Comma 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X **l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali** previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 **e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.**

L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 94 Disposizioni in materia di controlli fiscali

Comma 2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.

Comma 3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.

Comma 4. Agli enti del Terzo settore **non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30 («mod. EAS»).**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 95 Vigilanza

Comma 1. La funzione di vigilanza, esercitata dal **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente codice.

Comma 2. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell'anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 95 Vigilanza

Comma 3. L'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64 trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull'attività e lo stato dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo.

Comma 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche, anche in loco avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate e sulle attività svolte dagli enti autorizzati al controllo, ai sensi dell'articolo **80 93**, dirette al soddisfacimento delle finalità accertative espresse nel comma 1.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 95 Vigilanza

Comma 5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 e' esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve essere assicurata la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui all'articolo 13 entro dieci giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 96 Disposizione di attuazione

Comma 1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti

autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93, **delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 97 Coordinamento delle politiche di governo

Comma 1. ***E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia*** con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.

Comma 2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:

- a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;
- b) promuove le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;
- c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 97 Coordinamento delle politiche di governo

Comma 3. **La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, assicurando la presenza di rappresentanti del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla Cabina di regia e' gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato.

Comma 4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 101 Norme transitorie e di attuazione

Comma 1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3 (**«dalla data del decreto di nomina del ministero del lavoro e politiche sociali»**). Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'articolo 53, comma 2 (**dalla data di emanazione del provvedimento regionale che disciplina l'iscrizione al Registro**).

Comma 2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali **che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.**

Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 101 Norme transitorie e di attuazione

Comma 3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Comma 4. **Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.**

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 101 Norme transitorie e di attuazione

Comma 5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 101 Norme transitorie e di attuazione

Comma 6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997.

Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accREDITAMENTO in base alle disposizioni del presente decreto.

Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accREDITAMENTO di altri enti secondo le norme del presente decreto. All'ente già istituito CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non risulti accREDITATO sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.

Comma 7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j), non si applica alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, così come determinato dallo statuto al momento del conferimento.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 101 Norme transitorie e di attuazione

Comma 8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 101 Norme transitorie e di attuazione

Comma 9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto e' svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.

Comma 10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, comma 10, 80 e 86 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 101 Norme transitorie e di attuazione

Comma 11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ***(entro il 3/8/2018).***

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 102 Abrogazioni

Comma 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:

- a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438;
- c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177;
- d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»;
- e) l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 102 Abrogazioni

Comma 2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:

- a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4;
- b) l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- e) l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 102 Abrogazioni

- f) l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000;
- h) l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Comma 3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, **sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2,** finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 102 Abrogazioni

Comma 4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 103 Disposizioni finanziarie

Comma 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a 166,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Comma 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo 73, comma 1, **il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

Comma 3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 104 Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 77 (**titoli di solidarietà**), 78 (**social lending**), 81 (**social bonus**), 82 (**imposte indirette e tributi locali**), 83 (**detrazioni e deduzioni erogazioni liberali**) e 84, comma 2 (**raccolta occasionale di fondi**), 85 comma 7 (**redditi di immobili da parte di APS**) e dell'articolo 102, comma 1, lettere e) (**erogazioni liberali in denaro**), f) (**erogazioni liberali in denaro**) e g) (**contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso**) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X (**regime fiscale degli enti non profit**) secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 104 Entrata in vigore

2. Le disposizioni del titolo X (**regime fiscale degli enti non profit**), salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, **non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.**
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

MATTARELLA

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Si rimane in attesa:

- 1. Dei decreti ministeriali che renderanno operativo il Registro nazionale del Terzo settore ;**
- 2. Dell'autorizzazione della Commissione europea.**

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

**GRAZIE PER
PER L'ATTENZIONE**

Claudio Bianchini